



COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 02.02.2024

TITOLO I – I PRINCIPI

ART. 1

PROFILI ISTITUZIONALI

1. Il Comune di Menfi, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi:
 - a. promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente;
 - b. riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche e può adottare provvedimenti per la loro tutela;
 - c. tutela la salute pubblica e l'ambiente.

ART. 2

PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il Comune di Menfi, al fine di proteggere gli animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove un corretto rapporto dell'uomo con gli animali e ne disciplina la presenza nel proprio territorio.
2. Il Comune, riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. Il Comune di Menfi, promuove e diffonde la conoscenza delle norme del presente regolamento e di tutte le norme statali e regionali di tutela degli animali.
4. Il Comune di Menfi, con il supporto dei Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento - Dipartimento di Prevenzione Veterinaria ed in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale, promuove programmi di formazione ed informazione rivolti alle scuole ed ai cittadini.

ART. 3

COMPETENZE DEL SINDACO

1. Al Sindaco, spetta, sulla base del D.P.R. 31 marzo 1979, attraverso i propri organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco garantisce il recupero degli animali ammalati o feriti per le operazioni di pronto soccorso ed il successivo ricovero presso strutture pubbliche o private in convenzione.
4. Il Comune, in base alla legge 281/91 ed alla legge regionale 15/2022, promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 4

DEFINIZIONI

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e specie di animali da affezione di cui alla Legge 201/2010, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà;
2. la definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche e/o comunque vaganti di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n.157;
3. Nel presente Regolamento vengono, per brevità, utilizzate le seguenti denominazioni:
 - a. animali da compagnia o da affezione: è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da Pet Therapy, da riabilitazione. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia o da affezione;
 - b. "Albo Regionale Volontariato": è l'albo al quale sono iscritte le associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato che svolgono attività dirette alla prevenzione del randagismo e al benessere degli animali, ai sensi dell'art.19 della L.R. N.15/2000;
 - c. Volontari iscritti a registro regionale: registro comunale dove vengono iscritti cittadini volontari per la prevenzione del randagismo e tutela degli animali;
 - d. "Servizio Veterinario": è il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale;
 - e. "proprietario": è colui che possiede, a qualsiasi titolo, l'animale anche come detentore temporaneo;
 - f. "Organi di vigilanza": sono coloro che sono incaricati di far rispettare il presente regolamento;
 - g. "Attività commerciali": sono le attività svolte in strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia i negozi di vendita animali ed i depositi, le pensioni per animali, il trasporto e la vendita ambulante, le attività di toelettatura e di addestramento. Sono escluse da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private;
 - h. "Allevamento di animali da compagnia": per quanto riguarda cani e gatti, è la loro detenzione, anche ai fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 femmine o 30 cuccioli l'anno. Per le altre specie di animali da compagnia, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.

ART. 5

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Menfi.

ART. 6

ESCLUSIONI

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alle attività di studio e sperimentazione;
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7

DETENZIONE DI ANIMALI

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato, dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra e al di sopra dovrà essere disposta un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

ART. 8

MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
4. È vietato tenere animali in terrazze o balconi per più di sei ore giornaliere, isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. È vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.

6. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
8. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
9. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
10. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei cofani posteriori delle auto.
11. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
12. È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
14. La violazione del presente articolo, viene punito a norma della legge 189/2004.

ART. 9

AVVELENAMENTO DI ANIMALI

1. È severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali previo avviso pubblico.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Provinciale, sono obbligati a segnalare, entro 24h., al Sindaco e alla Polizia Municipale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza mediante il portale degli avvelenamenti istituito dall'Istituto Zooprofilattico.
3. Il Sindaco, a seguito delle segnalazioni di avvelenamento o presenza di esche avvelenate impartisce immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le autorità competenti. Entro quarantotto ore dalla ricezione del referto dell'istituto zooprofilattico sperimentale che non esclude il sospetto di avvelenamento o la presenza di sostanze tossiche o nocive in esche o bocconi, provvede ad individuare le modalità di bonifica del luogo interessato, anche con l'ausilio di volontari, guardie zoofile o nuclei cinofili antiveleno e organi di Polizia giudiziaria, nonché a segnalare, con apposita cartellonistica, la sospetta presenza nell'area di esche o bocconi avvelenati e a intensificare i controlli da parte delle autorità preposte nelle aree considerate a rischio sulla base di precedenti segnalazioni.

ART. 10

DIVIETO CANI ALLA CATENA

1. È vietata la custodia di cani a catena o con altro strumento di contenzione permanente che possa provocare sofferenza agli animali d'affezione.

2. in via eccezionale è consentita la custodia alla catena, per un tempo massimo di 4 ore giornaliere sotto il controllo del proprietario o detentore a condizione che la catena abbia un peso non superiore al 10% del peso del cane, l'animale deve comunque poter raggiungere facilmente la cuccia ed il luogo dove viene deposto il cibo e l'acqua, la catena deve essere lunga almeno quattro metri ed essere fissata tramite un anello scorrevole e un giunto girevole ad una fune di scorrimento di almeno quattro metri; il cane deve avere a disposizione una superficie di movimento di almeno 20 metri quadrati.

3. Nella detenzione di cani non si possono utilizzare né applicare i seguenti apparecchi e attrezzature: collari con punte acuminate, collari a strozzo o irritanti, guinzagli applicati al muso, apparecchi elettrici, apparecchi che emettono sostanze chimiche o segnali acustici, anche ad ultrasuoni. Sono inoltre vietati tutti gli apparecchi e le attrezzature finalizzati a provocare soffocamento o ad arrecare qualsiasi tipo di sofferenza all'animale.

ART. 11

DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO, VINCITA, OPPURE OMAGGIO

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.

2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

ART. 12

ESPOSIZIONE DI ANIMALI E VENDITA

1. È fatto divieto agli esercizi commerciali di esporre al pubblico, per più di due ore giornaliere, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità ad esclusione dei volatili, di cui al successivo comma 3.

2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo.

3. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino l'etologia degli animali.

4. Ogni esercizio commerciale di cui al presente articolo è obbligato alla tenuta di un registro di carico e scarico dove andranno annotati tutti i movimenti, in entrata ed uscita, degli animali dall'esercizio stesso, assieme alle generalità complete degli acquirenti. Le pagine del registro dovranno essere numerate e vidimate con timbro della ASP o dell'ufficio benessere animale del Comune. Il registro dovrà essere sempre a disposizione degli organi addetti alla vigilanza. Per la vendita degli animali esotici devono tenere un registro di carico e scarico vidimato dall'Ufficio CITES della Regione Siciliana.

5. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. del presente regolamento.

6. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti alla vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al comma 3 relativo alle dimensioni delle gabbie.

7. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per quindici giorni, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

ART. 13

MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI E MOSTRE

1. Sono vietate forme di spettacolo ed intrattenimento con l'utilizzo degli animali, ad eccezione dei circhi equestri.

2. Sono consentite le manifestazioni promosse da Associazioni, aventi finalità animaliste e zoofile di volontariato, organizzate al fine di favorire l'adozione di animali ospiti di strutture di ricovero o per sensibilizzare i cittadini alle problematiche relative alla difesa ed alla tutela degli animali.

3. Per lo svolgimento delle iniziative di cui al comma 2 le Associazioni dovranno richiedere al Comune la necessaria autorizzazione e dovranno acquisire il parere del servizio veterinario dell'ASP.

4. I circhi devono rispettare le disposizioni del presente regolamento e i requisiti prescritti dalla Commissione CITES. In particolare debbono essere rispettati i seguenti criteri CITES:

a. ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco ed insostituibile;

b. i criteri di seguito indicati si rivolgono a qualsiasi struttura del genere che entri o comunque operi nel territorio del comune di Menfi ovvero a qualsiasi attività che preveda animali per lo spettacolo:

c. in ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore/gestori e le attività che vi si svolgono;

d. in ciascuna struttura ed in ciascun luogo di spettacolo o mostra devono essere opportunamente indicate le specie ed il numero degli esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;

e. ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario;

f. ogni struttura deve disporre ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure debbono essere altresì disponibili le relative qualifiche professionali;

g. per l'attività svolta dai circhi e dalle mostre viaggianti non è ritenuta possibile l'acquisizione di animali prelevati direttamente in natura per essere utilizzati negli spettacoli. Per gli esemplari ospitati debbono essere garantiti i requisiti minimi di cui all'appendice A della CITES;

h. La presenza di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività;

- i. le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico di tutti gli animali che devono essere individualmente riconoscibili;
- j. nel registro devono essere indicati i dati relativi all'acquisizione e cessione di esemplari, le eventuali nascite e i decessi, le informazioni relative alla pertinente documentazione CITES ed ogni altra documentazione necessaria ai sensi delle normative vigenti;
- k. tale registro deve essere disponibile ed a disposizione degli organi di vigilanza;
- l. ogni esemplare ospitato deve essere identificabile attraverso idonea identificazione permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica CITES;
- m. ogni struttura deve predisporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Gli alimenti debbono essere conservati in luoghi idonei allo scopo;
- n. gli animali debbono essere mantenuti in strutture, sia fisse che mobili, che permettano agli stessi di potersi sottrarre liberamente alla vista del pubblico. Inoltre gli animali debbono avere a disposizione strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse. Le strutture di mantenimento debbono essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati;
- o. ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie;
- p. ogni struttura, deve predisporre di un adeguato piano di cattura, indicando i metodi, le attrezzature e il personale specializzato alla cattura;
- q. i metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia;
- r. le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga degli esemplari ospitati;
- s. gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità per lo spettacolo.

ART. 14

PET-THERAPY

1. Il Comune di Menfi, in conformità al Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 28.02.2003, promuove nel suo territorio la preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy;
2. l'educazione di animali da compagnia per i disabili o per la pet-therapy deve essere effettuata soltanto da parte di persone con competenze specifiche accertate dalla Commissione accreditata presso il Ministero della salute;
3. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali e di terapie assistite dagli animali è vietata l'utilizzazione di animali che possono da tale attività ricevere stress;
4. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi;
5. per gli interventi assistiti con animali, si rimanda al Decreto Assessore alla Salute n. 473/2016;
6. I requisiti per l'attivazione dei centri specializzati e delle strutture non specializzate che erogano interventi assistiti con gli animali (IAA). Procedura per l'iscrizione nell'elenco regionale e disposizioni concernenti l'attivazione di corsi di formazione secondo le Linee guida nazionali per

gli interventi assistiti con gli animali (IAA si rimanda al Decreto Assessore alla Salute n. 122 del 23/01/2018).

ART. 15

ALLEVAMENTO ADDESTRAMENTO E CUSTODIA

1. L'attivazione di impianti per l'allevamento, l'addestramento, o la custodia di animali devono essere registrate presso gli uffici del comune preposto e registrati in anagrafe animali a cura dei servizi veterinari dell'ASP;
2. il titolare dell'attività deve dotarsi di registro di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, che deve essere tenuto regolarmente e costantemente aggiornato;
3. gli animali in esposizione devono essere tenuti in idonee strutture che abbiano i requisiti previsti dalle norme regionali ed essere inoltre provvisti di acqua e di cibo a seconda della specie;
4. lo spazio destinato ad ogni animale dovrà essere idoneo alla sua mole, carattere e razza al fine di evitargli sofferenze fisiche e psicologiche.

TITOLO IV – CANI

ART. 16

ANAGRAFE REGIONALE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE

- 1 Il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia provvedono all'identificazione dell'animale ai fini della registrazione delle relative informazioni nella sezione della BDN degli animali da compagnia con le modalità e i tempi indicati dalle norme di settore.
2. Gli animali da compagnia devono essere identificati con trasponder e registrati all'anagrafe canina dal medico veterinario pubblico o libero professionista autorizzato, entro 60 giorni dalla nascita, e comunque prima della loro eventuale cessione.
3. I proprietari o detentori devono registrare i dati relativi alle variazioni anagrafiche entro 7 giorni dall'evento:
 - a) trasferimento di proprietà;
 - b) la movimentazione;
 - c) il decesso degli animali;
4. Nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 ore:
 - a) lo smarrimento o il furto e il ritrovamento (previa denuncia);
5. Gli animali da compagnia introdotti nel territorio del comune di Menfi al seguito del proprietario di uno stato UE o extra UE. destinati a permanere nel territorio nazionale oltre 30 giorni sono registrati all'anagrafe canina con il sistema di identificazione adeguato alla specie.

ART. 17

RINUNCIA ALLA PROPRIETÀ O DETENZIONE E ABBANDONO DI ANIMALI

1. Il proprietario o detentore, in caso di sopravvenuta e giustificata impossibilità di tenere l'animale con sé, può richiedere al comune di essere autorizzato a consegnarlo presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o in regime di convenzione, dimostrando

l'impossibilità alla custodia e sostenendo le spese relative. In caso di posti disponibili in strutture di ricovero e custodia, e nel caso in cui non sia possibile affidare l'animale, il comune può provvedere alla diversa sistemazione, in strutture che ne garantiscano comunque un'adeguata condizione di vita di concerto con le associazioni animaliste e volontari iscritti nel registro comunale.

2. In caso di morte del proprietario o di malattia invalidante tale da non permettere la custodia dell'animale, ove gli eredi rinuncino alla proprietà, il comune, provvede ad affidarlo ad associazioni animaliste e volontari iscritti nel registro comunale.

3. Ove non sia possibile affidarlo, provvede al ricovero dell'animale ed al suo mantenimento presso una struttura di ricovero e custodia pubblica o in regime di convenzione, sostenendo le relative spese.

4. È Vietato abbandonare animali da parte dei proprietari o detentori. La violazione a presente comma viene punita da previsto art. 727 c.p.

5. i proprietari o detentori di animali, che li lasciano liberi di vagare nel territorio comunale senza sorveglianza sono puniti per violazione dell'art. 672 c.p.

ART. 18

CANE DA QUARTIERE

1. il comune di Menfi, riconosce un cane vagante come cane da quartiere, il riconoscimento avviene solo se richiesto dalle associazioni animaliste o volontari iscritti al registro comunale o privati cittadini abitanti in un quartiere

2. per essere dichiarato cane di quartiere, il comune provvede al prelievo del cane, alle cure previste ed alla sterilizzazione che può avvenire presso un rifugio sanitario convenzionato con il comune.

3. il cane sterilizzato, sarà munito di collare identificativo, riportante il numero del microchip ed il numero di telefono del richiedente.

4. il richiedente, che è tutor di un cane di quartiere, provvederà alla gestione alimentare, di salute e di benessere, e ne è responsabile.

ART. 19

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO BENESSERE ANIMALE

1. Il comune di Menfi istituisce l'ufficio benessere animale e lotta al randagismo" individuando un responsabile. L'ufficio detiene l'elenco comunale dei volontari per il contrasto al randagismo, è dotato di lettore microchip ed è abilitato per la consultazione dell'anagrafe degli animali d'affezione.

ART 20

SITO WEB ISTITUZIONALE

1. Il Comune di Menfi in attuazione del presente regolamento realizza una sezione, nel sito *web* istituzionale, riguardante il benessere animale e la lotta al randagismo, nel quale sono pubblicate norme, notizie e attività di interesse pubblico, ivi comprese le fotografie dei cani da adottare e di quelli reimmessi sul territorio, e dei cani da quartiere.

ART. 21

AFFIDI ED ADOZIONI CANI RICOVERATI NEI RIFUGI

Il comune di Menfi promuove le adozioni degli animali di affezione, attraverso anche la distribuzione di *voucher* spendibili presso strutture convenzionate, o per l'acquisto di cibo per animali, antiparassitari, accessori per animali e prestazioni sanitarie.

ART. 22

ATTIVITÀ MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.

ART. 23

DIMENSIONI DEI RECINTI

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

ART. 24

ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE

1. Nessun proprietario o detentore a qualsiasi titolo, può lasciare vagare il cane nelle vie o aree pubbliche o ad uso pubblico.
2. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico.
3. È vietato l'accesso ai cani nelle aree giochi per bambini.
4. Nella conduzione dei cani è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio. Va utilizzata anche la museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.

ART. 25

AREE E PERCORSI DESTINATI AI CANI

1. Nell'ambito di giardini, ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità del proprietario o detentore, senza determinare danni a persone o alle strutture presenti.

ART. 26

ACCESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIALI E NEI LOCALI ED UFFICI APERTI AL PUBBLICO

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, usando obbligatoriamente il guinzaglio, a tutti gli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico situati nel territorio del Comune di Menfi; tale accesso è consentito nella misura di un solo cane per proprietario o detentore.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, devono inoltre avere cura che gli animali non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la facoltà di adottare misure limitative all'accesso previa comunicazione al Sindaco da parte del responsabile degli esercizi pubblici e commerciali nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico. Tale limitazione può interessare gli spazi accessibili oppure le modalità dell'accesso stesso, ma non può in alcun modo configurarsi come un divieto assoluto.
4. La comunicazione di cui al punto precedente non può considerarsi valida quando l'amministrazione Comunale la respinga dandone adeguata motivazione entro 30 giorni dal ricevimento.

ART. 27

OBBLIGO DI RACCOLTA ESCREMENTI

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, degli animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere o preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, degli animali devono disporre di strumenti idonei alla rimozione degli escrementi.

ART. 28

STRUMENTI URBANISTICI PER CANI E GATTI

1. Il Comune prevede, in sede di revisione degli strumenti urbanistici nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, aree idonee destinate alla realizzazione costruzione o ristrutturazione di rifugi, di oasi feline, di aree pubbliche di alimentazione per cani e per gatti, di aree di sgambamento per animali padronali e di cimiteri per animali da affezione;

ART. 29

CONCESSIONI AD ASSOCIAZIONI ANIMALISTE PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Il comune su richiesta delle associazioni per la protezione degli animali iscritti al registro regionale concede in comodato beni immobili alle stesse tramite apposite convenzioni, per la realizzazione di micro-canili, case famiglia per cani, oasi feline, cimiteri per animali di affezione o altre strutture

ART. 30
CANI A RISCHIO DI AGGRESSIVITÀ E CORSI DI
MODIFICAZIONE COMPORTAMENTALE

1. Il proprietario o il detentore, anche temporaneo, di cani a rischio di aggressività stipula una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante da danni causati dall'animale a persone e cose. Inoltre, applica guinzaglio e museruola quando l'animale si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.
2. A seguito di episodi di morsicatura o di aggressione da parte di cani padronali, il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di tutela dell'incolumità pubblica, su indicazione dei servizi veterinari delle aziende sanitarie provinciali, ordina ai proprietari di cani dichiarati a rischio di aggressività di frequentare corsi di modificazione comportamentale dell'animale che coinvolgano il nucleo familiare.
3. Qualora, al termine del percorso di modificazione comportamentale, l'Azienda Sanitaria Provinciale accerti l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario, il comune provvede al sequestro e alla confisca dell'animale.
4. Il proprietario che rinuncia alla custodia del cane valutato a rischio di aggressività sostiene le spese di gestione del cane fino all'eventuale cambio di proprietà.
5. Il corso rilascia un patentino denominato “certificazione di conduzione in regime di sicurezza”, con validità triennale, coerente con il sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

ART. 31
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI AI CANI

1. Chiunque può alimentare cani vaganti, in coerenza con il regolamento comunale e nel rispetto delle norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove gli animali sono alimentati. Chi somministra regolarmente cibo ai cani, ha l'obbligo di ripristinare le corrette condizioni igienico sanitarie.
2. Chi somministra alimenti a cani vaganti, ha l'obbligo di segnalare al comune, il luogo di somministrazione e il numero di cani vaganti e lo stato di salute e deve richiedere la sterilizzazione degli stessi.
3. Il comune, registra in apposito registro, il nominativo, il luogo di stazionamento dei cani, ed il numero di cani, identifica i cani come cani comunali e li munisce di collare identificativo.

ART. 32
SEGNALAZIONI CANI VAGANTI

1. Chiunque rinvenga un cane vagante ha l'obbligo di segnalarlo agli uffici comunali che ne curano il prelievo dal territorio ed il trasporto presso le strutture sanitarie o in regime di convenzione.
2. Nel caso in cui il segnalante sia disponibile a farsi carico dell'animale, il Sindaco o suo delegato, esperiti gli accertamenti sanitari, può darlo in affido allo stesso. In caso di mancata segnalazione, le spese sanitarie sono a carico del soggetto affidatario.
3. Il Sindaco o suo delegato, provvede ad identificarlo intestandolo al comune e successivamente trasferisce la proprietà all'adottante.

3. Se dopo il recupero dell'animale vagante si accerta che il cane ha impiantato il numero di identificazione, si procede ad avvertire il proprietario prima possibile e, comunque, non oltre 24 ore dal ritrovamento. Il proprietario dell'animale è obbligato al ritiro entro quindici giorni dalla comunicazione di ritrovamento, previo pagamento al comune dei relativi oneri maturati, per la detenzione nel rifugio convenzionato.

4. Sono poste a carico del proprietario le spese necessarie per la custodia ed il mantenimento dell'animale.

Nel caso in cui il proprietario entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, non ritira il cane, fatte salve che il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni previste dal presente regolamento.

TITOLO V – GATTI

ART. 33

DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà, non riconducibile ad un proprietario o ad un detentore, ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di almeno cinque gatti adulti, di entrambi i sessi, in età riproduttiva, che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "tutore di colonie feline".

4. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e non, edificato e non nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

ART. 34

STATUS DEI GATTI LIBERI E DELLE COLONIE FELINE

I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati ai sensi del presente Regolamento e nel rispetto delle normative vigenti in materia di Tutela Animalista.

ART. 35

COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune di Menfi provvede, in base alla normativa vigente, in collaborazione con le Associazioni Animaliste del territorio, al censimento, all'iscrizione all'anagrafe, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.

2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, viene effettuata dal comune e dalle suddette Associazioni Animaliste in un'ottica di reciproca collaborazione.

3. La sterilizzazione dovrà interessare sia gatti del sesso femminile che maschile presso ambulatorio veterinario pubblico o convenzionato.

ART. 36

CURA DELLE COLONIE FELINE DA PARTE DEL TUTOR

1. I tutori di colonie feline sono obbligati a rispettare le seguenti norme:

- a) dovrà essere garantito il decoro dei luoghi appositamente individuati per la somministrazione di cibo ed acqua ai gatti, avendo cura di utilizzare allo scopo, ove possibile, siti appartati e comunque non ricadenti in ambiti scolastici;
- b) al termine del periodo di alimentazione si dovrà aver cura di eliminare i residui del cibo avanzato, così da evitare possibili forme di degrado dovuto al deterioramento dei cibi stessi, e quindi i potenziali inconvenienti igienico - sanitari ad essi correlati;
- c) i contenitori e gli utensili utilizzati per la somministrazione degli alimenti dovranno, al termine del periodo di alimentazione, essere accuratamente rimossi dagli spazi pubblici utilizzati allo scopo a meno che non si tratti di soluzioni permanenti debitamente autorizzate dal Comune;
- d) gli spazi pubblici di cui alla precedente lettera a) andranno individuati al di fuori di tutte quelle aree adibite a gioco e/o svago per l'infanzia;
- e) è vietato ai tutori di posizionare contenitori per la somministrazione di alimenti su muri perimetrali o di sostegno a recinzioni appartenenti a proprietà private di soggetti terzi che si trovano al confine con la pubblica via.

2. Il Comune di Menfi, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, può provvedere a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione nonché ad incentivare la partecipazione a corsi di formazione abilitanti per referenti/tutori di colonie feline organizzati in collaborazione con la A.S.P. di competenza.

ART. 37

COLONIE FELINE E GATTI LIBERI

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non devono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo per motivi di carattere igienico - sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi.

2. Qualora l'Amministrazione Comunale riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, in accordo con il Servizio Veterinario della ASP, potrà predisporre lo spostamento della colonia.

3. È vietato a chiunque, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per alimentazione, riparo e cura dei gatti (ciotole, cucce, ecc.), allorquando la collocazione di tali manufatti sia stata precedentemente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, anche tenuto conto delle possibili correlazioni con le necessità di tutela igienico - sanitaria dei luoghi.

4. È vietato, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonti di pericolo o danno.

5. Nelle aree pubbliche interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi saranno apposti dall'Amministrazione Comunale cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

6. Le colonie feline e/o i gatti liberi presenti in ambiti scolastici, se localizzati in aree di accesso del pubblico o comunque non idonee per il decoro, l'igiene e la salute pubblica, concordemente con il Servizio Veterinario della ASP competente dovranno essere catturati e delocalizzati.

ART. 38

CENSIMENTO, TUTELA E CURA DELLE COLONIE FELINE

1. la Legge Regionale 15/2022 riconosce al Comune la funzione di tutela e cura delle colonie feline presenti nel proprio territorio in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'A.S.P. e con le associazioni Animaliste.
2. L'esatta conoscenza della situazione territoriale - l'individuazione e l'identificazione anagrafica - costituisce presupposto indispensabile per gli interventi atti al razionale controllo della popolazione felina. Tali attività sono alla base di un'azione mirata che, oltre ad avere obiettivi di tipo sanitario, assicura il benessere degli animali e la soddisfazione delle persone interessate, a vario titolo, alla loro esistenza.
3. Il censimento delle colonie feline, viene effettuato dal comune di concerto con le associazioni animaliste convenzionati o con i volontari iscritti al registro comunale.
4. Ogni colonia felina deve essere censita compilando un'apposita scheda di censimento, anche di tipo informatico prevista in una sezione del sito dell'anagrafe canina, sulla quale vanno riportati:
 - a. il numero dei soggetti presenti suddivisi per gruppo di età e sesso, precisando quali sono sterilizzati e quali no; tali informazioni vanno integrate con il nominativo del/dei referente/i e rispettivi recapiti.
5. Nella scheda di censimento possono essere segnalate le criticità sanitarie della colonia con le eventuali cause, possibili lamentele avanzate dagli abitanti o da enti interessati, loro motivazioni ed eventuali altri notizie o suggerimenti.
6. Tale censimento deve essere aggiornato, almeno annualmente, sia per il numero dei gatti e le sterilizzazioni effettuate sia in merito alle condizioni di salute.
7. Al censimento farà seguito la mappatura delle colonie dislocate sul territorio comunale (georeferenziazione) ed il loro monitoraggio sul sito dell'anagrafe canina.
8. Il Comune compatibilmente alle sue disponibilità finanziarie e previo parere del Servizio competente, si farà carico, laddove necessario, della realizzazione e collocazione sul territorio in cui è ubicata la colonia felina di un adeguato riparo.
9. Il comune censita la colonia, trasmette la richiesta al servizio veterinario dell'A.S.P. per la registrazione, il servizio veterinario effettuato un sopralluogo, registra la colonia e concorda con il comune ed il tutor le sterilizzazioni.

ART. 39

DETENZIONE DEI GATTI DI PROPRIETÀ

1. È fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, ci si dovrà impegnare alla loro sterilizzazione.

ART. 40

CUSTODIA GATTI RANDAGI

1. L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con Enti/Associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali, per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati, per eventuali controlli sul benessere dei gatti ospitati presso strutture esterne.

ART. 41

TUTELA DEGLI ANIMALI ESOTICI

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale;

2. autorizzazione alla detenzione:

a. i detentori di animali esotici, di cui al precedente comma 1 sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione, al Sindaco del Comune di Menfi in cui intendono detenerli, per il tramite del Servizio Veterinario dell'ASP di Agrigento;

b. la domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano l'identificazione degli animali e ne dimostrino la provenienza, sentito il Corpo Forestale della Regione, ai sensi della Legge n. 150/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

c. l'autorizzazione è nominale ed è rilasciata esclusivamente al detentore, a qualsiasi titolo, dell'animale;

d. la domanda di autorizzazione alla detenzione deve essere presentata dal detentore entro 10 giorni dalla nascita dell'animale in stato di cattività;

e. i nuovi detentori, devono essere altresì preventivamente autorizzati con le medesime modalità indicate dal comma 2 lettera a e b del presente articolo;

f. i detentori degli animali, devono altresì denunciare, entro 10 giorni, al Comune, che provvederà a comunicarlo agli organi competenti, dove l'animale è detenuto, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa;

g. in caso di smarrimento dell'animale il possessore dovrà darne immediata comunicazione.

h. Gli animali di cui all'allegato a) del Decreto Interministeriale 19.04.1996, se non già regolarmente detenuti e acquisiti, prima dell'entrata in vigore del su indicato Decreto interministeriale, non possono a nessun titolo essere autorizzati;

3. registrazione di carico e scarico:

a. sono tenuti alla detenzione e compilazione del registro di carico e scarico, tutti coloro che, in qualsiasi modo o forma eserciti lo sfruttamento commerciale di animali. Per sfruttamento commerciale, si intende qualsiasi forma di vendita, locazione, permuta o scambio;

- b. l'esposizione e la detenzione ai fini non commerciali, in luoghi aperti al pubblico degli animali (es: bar, ristoranti, mercati ecc.), non è consentita con esclusione delle esposizioni ai fini scientifici e didattici, che in ogni caso devono essere autorizzate;
 - c. è fatto divieto detenere gli animali in luoghi e strutture diverse da quelle autorizzate. Eventuali spostamenti degli animali, potranno avvenire solo utilizzando idonei contenitori atti a garantire il benessere dell'animale, nonché la salute e l'incolumità pubblica;
 - d. i ricoveri e/o aree destinate agli animali debbono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e fornire garanzie idonee alla prevenzione di rischi ed incidenti alle persone;
 - e. i mezzi di trasporto degli animali utilizzati per mostre itineranti, devono essere autorizzati secondo quanto previsto dal D.P.R. 8.02.1954 n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. autorizzazioni al commercio:
- a. L'Allevamento per il commercio ed il commercio di animali di cui ai precedenti articoli, sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco del Comune in cui si svolge l'attività, previo nulla osta del Servizio Veterinario dell'ASP competente per territorio;
 - b. l'Autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicati nella domanda;
 - c. in caso di cessazione dell'attività dovrà pervenire, la relativa comunicazione, al Sindaco ed al Servizio Veterinario dell'ASP, entro 30 giorni;
 - d. chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrarne, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della Legge 150/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42

ELENCO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI ART. 24 L.R. 15/2022

1. Le associazioni protezionistiche ed animaliste, per svolgere la propria attività di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, devono essere registrate presso gli uffici dell'Assessorato Regionale alla Salute secondo le procedure da questo indicate dal Decreto Presidenziale 27 giugno 2002, n. 15. e decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Tale figura è inserita nella Legge Regionale 03/08/2022 n. 15, in materia di randagismo e tutela degli animali d'affezione Articolo 24.
2. Le associazioni, svolgono i loro compiti in collaborazione con le istituzioni comunali e sanitarie addette alla tutela degli animali ed alla prevenzione del randagismo.
3. la figura e l'attività delle associazioni di volontariato, è regolata, da diritti e doveri a cui i loro volontari devono attenersi per esercitare l'attività nel rispetto delle leggi in materia di randagismo e nell'interesse degli animali.
4. Il volontario che presta attività con l'associazione animalista, opera nel rispetto delle indicazioni dell'ente con cui l'associazione è convenzionata.
5. Presta il proprio aiuto, nei canili pubblici o convenzionati per favorire la socializzare dei cani ivi ricoverati con passeggiate, promuove campagne di contrasto agli abbandoni ovvero sensibilizzando

l'opinione pubblica su tematiche animaliste mediante la divulgazione di appelli, collaborando con le autorità preposte al recupero dei cani vaganti, per i controlli sanitari e le relative cure, promuovendo le sterilizzazioni, organizza convegni nelle scuole su tematiche animali a scopo di educazione civica del rapporto uomo – animale - ambiente.

6. Inoltre, l'associazione:

- a. Promuovere l'adozione responsabile degli animali ospiti nei rifugi;
- b. Provvede alla formazione ed educazione cinofila del proprio personale;
- c. Segnala entro 7 giorni al Comune ed all'Azienda Sanitaria Provinciale l'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe canina;
- d. Partecipa attivamente in collaborazione con il Comune e le Azienda Sanitaria Provinciale ai progetti di prevenzione del randagismo organizzati dal comune e dall'A.S.P.;
- e. Possono essere titolari o gestori di Rifugi o micro-canili in convenzione con il comune per dare anche accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali, confiscati e sequestrati.
- f. Organizzano manifestazioni, progetti, in tema di animali da compagnia e prevenzione del randagismo;

7. Il comune di Menfi, stipula formalmente una convenzione con le associazioni nel quale viene specificato il rapporto tra il Comune e l'Associazione.

8. I volontari dell'associazione devono aver frequentato almeno un corso di formazione qualificante affinché gli stessi possono essere di supporto al personale comunale e veterinario operante nel settore del randagismo.

9. Inoltre, le associazioni animaliste nel garantire trasparenza della propria attività nei confronti dei comuni, e dell'Aziende Sanitarie Provinciali e del garante regionale dei diritti degli animali, devono istituire un codice deontologico come previsto dall'art. 26 della legge regionale 15/2022 da consegnare ai comuni con cui hanno stipulato la convenzione di collaborazione seguendo il seguente schema:

- a. Scopo: lo scopo dell'associazione protezionistica ed animalista è senza fine di lucro in quanto ha i requisiti statutari di una ONLUS;
- b. Attività: l'associazione opera in collaborazione o per conto dei comuni per le attività di tutela degli animali da compagnia e prevenzione del randagismo;
- c. Tutela e rispetto degli animali: Opera con rispetto degli animali promuovendo i loro diritti e la loro dignità;
- d. Promozione delle adozioni: diffondere e affermare la cultura dell'adozione attraverso l'informazione e la sensibilizzazione per la difesa e il rispetto del diritto alla libertà degli animali abbandonati e a disincentivare le pratiche di abbandono;
- e. Legalità: Conoscere e osservare le discipline codificate (leggi, atti equiparati, regolamenti) emanate da Istituzioni Nazionali e Regionali ed in particolare le norme contro il maltrattamento, l'abbandono degli animali e tutela degli animali d'affezione;
- f. Trasparenza contabile: osservare le norme relative alla disciplina delle scritture contabili e del bilancio in materia di associazioni di volontariato ONLUS, le norme sulla tutela dei dati personali, della salute e della sicurezza, le norme in materia di lavoro e volontariato, nello svolgimento delle attività dell'associazione;
- g. Correttezza e lealtà: i comportamenti devono essere improntati alla massima correttezza e lealtà in tutte le attività che vengono svolte per conto o in collaborazione con gli enti, in particolare di non

appropriarsi di cani/gatti vaganti/randagi identificandoli a nome dell'associazione, di rispettare le norme in materia di trasporto animali per le movimentazioni degli animali;

h. Trasparenza: Rendere conto delle attività svolte mediante relazione annuale da inviare ai comuni, all'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio ed al garante Regionale;

i. Efficienza ed efficacia: Amministrare con attenzione, oculatezza e trasparenza i fondi che l'associazione riceve, per rispondere prioritariamente alle necessità e ai bisogni degli animali che beneficiano di tale sostegno;

j. Innovazione: Perseguire il continuo miglioramento delle proprie competenze, affinando metodi e strategie operative che siano in grado di attuare approcci innovativi e sempre più efficaci mediante corsi di formazione e informazione.

L'associazione che opera in violazione delle norme in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalle leggi nazionale e regionale, verrà radiata dal registro regionale previsto.

ART. 43

VOLONTARI CHE INTENDONO PRESTARE LA PROPRIA OPERA A TITOLO GRATUITO PER IL CONTRASTO AL FENOMENO DEL RANDAGISMO ART. 25 DELLA L.R. 15/2022

1. La persona che sceglie autonomamente di svolgere attività a tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, deve registrarsi al registro del comune dove intende svolgere la propria attività di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

2. I singoli cittadini iscritti al registro comunale svolgono i seguenti compiti:

- a. favorire la socializzazione dei cani ricoverati nei rifugi;
- b. incentivare le adozioni, facendo da tramite tra il comune e l'adottante;
- c. collaborare con le autorità preposte al recupero dei cani vaganti, per i controlli sanitari e le relative cure, promuovendo le sterilizzazioni;
- d. possono essere titolari di Case Famiglia per cani e gatti;
- e. partecipare in collaborazione con i Comuni e le Aziende Sanitarie Provinciali ai progetti di prevenzione del randagismo.

3. Per lo svolgimento dell'attività dei volontari, stipulano con il comune di Menfi una convenzione, e vengono inseriti nel registro tenuto presso il comune di Menfi (registro dei volontari indipendenti) che li autorizza ad operare nel territorio comunale in materia di randagismo. All'atto della registrazione, il volontario, in ottemperanza all'art. 26 della legge 15/2022 dichiara:

- a. Che opera per la promozione delle adozioni affermando la cultura dell'adozione attraverso l'informazione e la sensibilizzazione per la difesa e il rispetto del diritto alla libertà degli animali abbandonati;
- b. Che si impegna ad osservare le leggi, e i regolamenti emanate da Istituzioni Nazionali e Regionali ed in particolare le norme contro il maltrattamento e l'abbandono degli animali, tutela degli animali da compagnia;
- c. Che i comportamenti saranno improntati alla massima correttezza e lealtà in tutte le attività che vengono svolte in collaborazione con gli enti, in particolare di non appropriarsi di cani/gatti vaganti/randagi identificandoli a nome proprio, di rispettare le norme in materia di trasporto animali per le movimentazioni degli animali;

- d. Di rendere conto delle attività svolte in collaborazione o per conto dei comuni mediante relazione annuale, impegnandosi a non violare le norme in materia di randagismo, il Volontario che opera in violazione delle norme in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalle leggi nazionale e regionale, verrà radiato dal registro Comunale previsto.

ART. 44

ISTITUZIONE NUCLEO DI VIGILANZA E COORDINAMENTO AREE

1. Il Comune di Menfi, per tramite la Polizia Municipale vigila sul territorio di propria competenza:
 - a) Sulla prevenzione della pratica di abbandono animali;
 - b) Sugli animali d'affezione padronali per l'obbligo d'identificazione dell'animale ai fini della registrazione;
 - c) Sull'uso dei cani padronali condotti nelle pubbliche vie o nei luoghi aperti al pubblico sull'uso di guinzaglio e museruola;
 - d) Sulle norme di tutela igienica della collettività di cui all'art. 22 della Legge Regionale 15/2022;
 - e) Affiancamento al Servizio Veterinario dell'A.S.P. negli interventi sul territorio;
 - f) Censire/controllare la popolazione canina randagia;
 - g) Ausilio al servizio di cattura e al servizio di custodia dei cani randagi vaganti sul territorio che operano per conto dell'Ente;
2. L'ufficio tutela animali del Comune, di concerto con il Comandante della Polizia Municipale, e il servizio veterinario competente per territorio, annualmente, organizza e programma l'attività di intervento di vigilanza in materia di animali d'affezione in ambito comunale e rurale, avvalendosi della collaborazione della Guardie zoofile e ambientali operanti in ambito comunale, le Guardie del corpo forestale della regione in ambito rurale e del supporto tecnico del servizio veterinario;
3. la richiesta d'intervento dei Carabinieri viene richiesto se necessario.

ART. 45

PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

Considerate le attribuzioni assegnate dalla L.R. 15/2022, in relazione a quanto previsto dall'art 4 ed al fine di ottimizzare le attività, il Comune di Menfi, può predisporre annualmente un piano di intervento di prevenzione del randagismo in accordo con il servizio Veterinario della ASP competente per territorio e le associazioni animaliste operante nel territorio.

Lo stesso piano può avere valenza pluriennale ma in tal caso richiede un aggiornamento almeno biennale e sarà, comunque, rendicontato annualmente ai sensi dell'art 4 c.8.della L.R. 15/2022. Il piano deve essere articolato secondo specifici interventi:

- a. Censimento/Stima della popolazione canina randagia che insiste sul territorio di competenza;
- b. Piano di sterilizzazione dei randagi;
- c. Degenza Post operatoria;
- d. Reintroduzione nel territorio;
- e. Adozioni;
- f. Piani straordinari di sterilizzazione dei cani di proprietà di cittadini in condizioni di disagio.

ART. 46

SANZIONI

1. Fatta salva la denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento statale, le sanzioni amministrative previste dalle leggi statali, regionali e dal presente regolamento vengono irrogate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, il Sindaco è l'organo competente a ricevere il rapporto.
2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo.
3. Per le violazioni degli artt. del presente regolamento si applicano le sanzioni di cui alla Legge Regionale 15/2022 e D.lgs. 134/2022.
4. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalla applicazione del presente regolamento e della legge 15/2022 spettano al comune di Menfi dove è stata irrogata la sanzione e sono utilizzati esclusivamente per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge e per la prevenzione del randagismo.
5. gli Uffici comunale preposti, provvederanno ad istituire un capitolo per il conferimento dei proventi provenienti dalle sanzioni amministrative per violazione del presente regolamento.

ART. 46 BIS

DEFINIZIONI DELLE SANZIONI

1. Salvo che il fatto non costituisce reato si applica la sanzione da un minimo di Euro 75 ad un massimo di Euro 450, per la violazione degli articoli 7, 10, 11 e 12 del presente regolamento.
2. Per le violazioni degli art, 13 e 41 del presente regolamento, si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste della Legge 7 febbraio 1992, n.150 *“Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”*.
3. Salvo che il fatto non costituisce reato, la violazione dell'art. 16 del presente regolamento è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ciascun animale non identificato in ottemperanza all'art. 20 del D. Lgs.134/2022.
- 4 Salvo che il fatto non costituisce reato si applica la sanzione da un minimo di Euro 75 ad un massimo di Euro 450, per la violazione degli articoli 17, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32 e 39 del presente regolamento.

ART. 47

INCOMPATIBILITÀ E RINVIO DINAMICO

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

2. Le norme del regolamento si intendono tacitamente modificate e/o abrogate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali e regionali.
3. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali anche in collaborazione con la Polizia Municipale (e/o associazioni zoofile volontarie in possesso di decreto prefettizio) provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative presso scuole, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

ELENCO LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

NORME EUROPEE

REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)

NORME NAZIONALI

Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134. *Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.*

Legge 14/08/1991 n. 281 legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del Randagismo

Ordinanza Ministero della salute 14 gennaio 2008 Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani.

Ordinanza 18 dicembre 2008 e successive concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche di bocconi avvelenati.

Art. 672 C.P. animali incustoditi pericolo per l'incolumità pubblica

Art. 727 C.P. maltrattamento di animali

Art. 659 C.P. Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone

Art. 844 C.C. Immissioni Illecite

Art. 2052 C.C. Danno cagionato da animali

Legge 20/07/2004 n. 189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché d'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

Inserimento al titolo IX° del libro II° del Codice Penale – Titolo IX° bis – delitti contro il sentimento per gli animali.

Legge 7 febbraio 1992, n. 150 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

Testo unico Leggi sanitarie Art. 216 – attività che producono esalazioni insalubri

Accordo Stato regioni 24 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione.

Ordinanza Ministeriale 6 agosto 2008 Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.

D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali.

Legge n.689 del 24.11. 1981 e successive modifiche ed integrazioni in materia di depenalizzazione.

Legge n.157 dell'11.02.1992, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Legge n.426 del 09.12.1998 "Nuovi interventi in campo ambientale".

Legge n.434/1998 Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo.

Decreto Ministeriale 23 marzo 2007 - Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali.

O.M. 03/03/2009 in materia di aggressività dei cani.

Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013.

Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Decreto Presidente Consiglio Ministri 28 febbraio 2003 Recepimento dell'accordo stato-regioni recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.

NORME REGIONALI

Legge 3 agosto 2022, n. 15. Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo.

Decreto Presidenziale 27 giugno 2002, n. 15. Regolamento concernente i requisiti e le modalità di iscrizione all'albo delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'art. 19 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

Decreto Assessore alla Salute n. 473 del 23/03/2016.

Decreto Assessore alla Salute n. 122 del 23/01/2018.